

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2137)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1962 (V. Stampato n. 3339)

d'iniziativa dei deputati FUSARO e BALDELLI

*Trasmesso del Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1962*

Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, numero 303, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, numero 799, e successive modifiche ed estensioni, è valutabile con lo stesso punteggio con cui è valutato il servizio prestato nel ruolo ordinario.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in misura uguale a quello attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo ordinario.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato ».